AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA – CERVELLO"
UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO
90146 – PALERMO – Via Strasburgo n°233
''''''''''

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA, A CARATTERE D'URGENZA, PER LA FORNITURA DI ELETTROBISTURI, LITOTRITORE ENDOSCOPICO E LASER CHIRURGICO
SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI CON RELATIVI SERVIZI CONNESSI
PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA- CERVELLO" DI PALERMO
NELL'AMBITO DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 2020 LINEA PROGETTUALE 5 "LA TECNOLOGIA SANITARIA OPERATIVA COME STRUMENTO D'INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO
Nr. Gara ANAC: 7859112

AGOSTO 2020

METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE:	**PROCEDURA APERTA (ART. 60 comma 3 DEL D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.).**
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	**PREZZO PIU' BASSO (ART.95 DEL D.LGS. N°50/2016).**
UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE:	**UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO - Sito internet: http://www.ospedaliriunitipalermo.it**
RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA :	**Dott. Aldo ALBANO** **(☎ 091 780.8414 3357783230)** **e-mail: aldo.albano@villasofia.it** **Pec: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it**
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:	**Dott. Aldo ALBANO** **(☎ 091 780.8414 3357783230)** **e-mail: aldo.albano@villasofia.it** **Pec: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it**
REFERENTE AMMINISTRATIVO:	**Geom. Antonio CAMPAGNA** **(☎ 091 780.8231)** **e-mail: antonio.campagna@villasofia.it** **Dott.ssa Daniela AIELLO** **(☎ 091 780.8333)** **e-mail: d.aiello@villasofia.it** **Dott. Massimo SANFILIPPO (☎ 091 780.8321)** **e-mail: massimo.sanfilippo@villasofia.it** **Pec: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it**
REFERENTE TECNICO :	**Ing. Teresa MAISTO** **(☎ 091780.8830)** **e-mail: teresa.maisto@villasofia.it**
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI	**NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 8 settembre 2020.**
TERMINE RISPOSTA CHIARIMENTI	**NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 10 settembre 2020.**
TERMINE INVIO OFFERTA	**NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 15 settembre 2020.**

INDICE

PARTE I DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO..... 3
- CAPO I DEFINIZIONI GENERALI 3
ART. 1. (DEFINIZIONI)..... 3
- CAPO II OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2. (OGGETTO DELL'APPALTO) 3
PARTE II PREZZI E PAGAMENTI 3
-CAPO I PREZZI E PAGAMENTI..... 3
ART. 3. (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI) 3
ART. 4. (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO) 5
ART. 5. (MODALITÀ DI FATTURAZIONE) 7
ART. 6. (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI) 8
ART. 7. (CESSIONE DEL CREDITO) 9
ART. 8. (CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI) 10
ART. 9. (TESORERIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA) 10
PARTE III OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ..... 11
- CAPO I OBBLIGHI 11
ART. 10. (PERSONALE INCARICATO DALL'IMPRESA) 11
ART. 11. (NORME A TUTELA DEI LAVORATORI) 11
ART. 12. (MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE) 15
ART. 13. (OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA) 19
ART. 14. (RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ED ASSICURAZIONI) 22
- CAPO I I INADEMPIENZE E PENALITÀ..... 23
ART. 15. (INADEMPIENZE)..... 23
ART. 16. (CONTROLLI E PENALITA') 23
ART. 17. (RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) 28
ART. 18. (SOSPENSIONE O RISOLUZIONE PER PRONUNCE GIURISDIZIONALI) 31
ART. 19. (RESPONSABILITA' PENALE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE) .. 31
ART. 20. (RESPONSABILITA' PENALE PER FRODE CONTRATTUALE) 31
ART. 21. (CESSIONE DEL CONTRATTO) 32
ART. 22. (DISDETTA DEL CONTRATTO) 32
ART. 23. (EFFICACIA DEL CONTRATTO) 32
ART. 24. (ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO) 32

PARTE I
DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO

- CAPO I - DEFINIZIONI GENERALI.

Art. 1. **(Definizioni)**

Nel testo del presente capitolato speciale valgono le definizioni indicate nell'articolo 1 del disciplinare che si intende integralmente richiamato.

- CAPO II - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2. **(Oggetto dell'appalto)**

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento della fornitura di elettrobisturi, litotritore e laser chirurgico per le Unità Operative del Presidio Ospedaliero Villa Sofia e per il Presidio Ospedaliero Cervello con relativi servizi connessi, suddivisa in n. 4 lotti, per l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale 2020 Linea Progettuale 5 " La Tecnologia sanitaria operativa come strumento d'integrazione ospedale-territorio", l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello", suddivisa in n. 4 Lotti, per un importo presunto complessivo di valore di gara di **€ 305.000,00** = IVA ESCLUSA (compresi oneri di sicurezza).

PARTE II PREZZI E PAGAMENTI

- CAPO I Prezzi e pagamenti

Art. 3. **(Disposizioni generali relative ai prezzi)**

L'offerta economica dovrà essere redatta conformemente allo schema di offerta allegato al disciplinare di gara. **Non saranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all'importo fissato a base di gara, indeterminate e/o condizionate.**

L'offerta economica dovrà essere redatta conformemente allo schema di offerta allegato al presente capitolato e dovrà indicare il prezzo totale della fornitura, calcolato secondo le modalità indicate nell'articolo 37 del disciplinare di gara e i singoli prezzi , espressi in cifre e in lettere (in caso di incongruenza fra i due si assumerà come valido il prezzo riportato in lettere). praticati per ogni singolo prodotto, e contenere tutte le altre condizioni che sono elencate nello schema di offerta allegato al presente capitolato, **dando atto che il prezzo totale della fornitura non potrà superare quello stabilito a base d'asta del singolo lotto indicato nell'articolo 6 del disciplinare di gara.**

Non saranno prese in considerazione offerte pari od in aumento all'importo fissato a base di gara del lotto,

In caso contrario l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le imprese concorrenti abbiano offerto un valore superiore all'importo a base d'asta o nei casi in cui, da un'indagine di mercato, sia emerso che il prezzo ottenuto in gara sia superiore alla media delle quotazioni riscontrate.

L'Impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente disciplinare e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura stessa

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta dal legale rappresentante della società con firma leggibile apposta per esteso dal sottoscrittore,

Il prezzo complessivo offerto deve essere comprensivo:

Per la presente fornitura si deve intendere la fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituiti da:

- Fornitura dell'apparecchiatura in acquisto di apparecchiature in configurazione minima, aventi le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato
- Trasporto, fornitura, posa in opera della apparecchiatura e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno delle apparecchiature stesse ove i locali non siano ubicati al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato;
- Posa in opera, montaggio a regola d'arte, installazione chiavi in mano, collegamenti tecnici, messa in funzione delle apparecchiatura, comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica ed idrica, scarichi e di assistenza al collaudo delle apparecchiature;
- Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;
- Per ogni apparecchiatura e dispositivo opzionale, consegnare all'Amministrazione contraente una copia della manualistica tecnica (manuale d'uso e manuale di servizio) completa, relativa anche ai prodotti *hardware* e *software* forniti, redatti in lingua italiana.
- Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;
- Servizio di manutenzione full risk preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva per tutte le apparecchiature costituenti il sistema compresi, con l'obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, aggiornamenti tecnologici del sistema, per la durata della garanzia annuale come indicato nell'articolo 6 del capitolato tecnico ed in particolare:
    - Fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e di tutti i componenti del sistema nessuno escluso, necessarie a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo;
    - Adeguamento normativo ed aggiornamento tecnologico per tutto il periodo contrattuale;
- Corso di formazione da effettuarsi presso l'Unità Operativa utilizzatrice dell'Azienda Ospedaliera, per il corretto utilizzo delle apparecchiature offerte;
- Ogni altra spesa inerente l'espletamento della fornitura e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale ad esclusione dell'I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

e sarà pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

L'offerta economica deve intendersi:

- Remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;

- Omnicomprensiva di quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione della fornitura oggetto di gara come previsto nel capitolato di gara e nella documentazione tecnica e di tutti gli oneri connessi all'espletamento della fornitura stessa.

Il prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per la validità del contratto ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.

In caso di aggiornamento tecnologico del dispositivo, l'Azienda Ospedaliera si limiterà a corrispondere il prezzo del dispositivo originariamente offerto, così come previsto dal precedente punto.

In pratica, l'aggiornamento tecnologico non comporterà prezzi aggiuntivi rispetto a quanto indicato in offerta e neppure prolungamento temporale degli stessi.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire quanto richiesto nell'ordinativo senza porre alcun limite di costo e che, pertanto, i quantitativi dei prodotti non sono soggetti al minimo d'ordine fatturabile.

L'Impresa concorrente deve indicare nell'offerta economica lo sconto offerto sul listino prezzi allegato all'offerta economica impegnandosi a mantenere invariato il suddetto sconto/listino per tutta la durata annuale del contratto. Tale sconto potrà essere utilizzato ogni volta che si renderà necessario l'acquisto, a fronte di richiesta motivata, di un prodotto similare non inserito in gara del lotto cui l'Impresa risulta aggiudicataria incluso nel listino di riferimento della presente gara.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a praticare, per tali forniture , i prezzi risultanti dall'applicazione, sulle quotazioni del listino presentato unitamente all'offerta economica, dello sconto indicato in offerta,

Art. 4. (**Modalità e termini di pagamento**)

All'Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara.

La fatturazione del prezzo offerto, comprensivo dei costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, sostituzione parti di ricambio ed addestramento del personale, **dovrà essere effettuata solo successivamente all'avvenuto favorevole collaudo**. Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione.

Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, e alla prima fatturazione dovranno essere allegate le copie del documento di trasporto, del verbale di consegna e di collaudo. **Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.**

Si comunica che per ogni pagamento alla ditta aggiudicataria saranno addebitate le spese di commissione applicate dall'Istituto bancario tesoriere per bonifico bancario detraendole dall'importo complessivo posto a pagamento, secondo quanto previsto dalla convenzione in atto. Pertanto le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

L'Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato su G.U. n. 63 del 14 marzo 2008.

L'Azienda Ospedaliera dopo l'acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell'ambito della gara in questione. I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d'opera e finali effettuate dall'Azienda Ospedaliera.

Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs.. 192/2012 .

Tale termine resta interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.

Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo;
- nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax o posta elettronica certificata.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l'Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all'Azienda Ospedaliera, entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all'ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l'IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

L'Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia. Il mancato rispetto delle disposizioni sopraindicate non consentirà il pagamento delle fatture.

La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Ospedaliera è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato tecnico e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR n.602/73.

In base alle disposizioni di legge l'Azienda Ospedaliera dovrà emettere dal 1 febbraio 2020 gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre da tale data l'impresa aggiudicataria deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronico a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Pertanto il fornitore deve dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Per i dettagli tecnici si rinvia a successive disposizioni e circolari dell'Azienda Ospedaliera. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera del relativo mandato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 16 e 17 del presente capitolato speciale.

Art. 5. (**Modalità di fatturazione**)

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO" – PALERMO – Viale Strasburgo n233 – 90146 PALERMO P.I. 05841790827.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:

- riportare il numero d'ordine informatizzato;
- la struttura ospedaliera presso cui è avvenuta la consegna;
- riportare il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010;
- riportare gli estremi dell'atto deliberativo di aggiudicazione dell'Azienda Ospedaliera che ha dato luogo all'ordine.

Si rammenta che non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il CIG previsto.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite, ivi incluse quelle sulla fatturazione elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, c. 2-bis, D.L. 66/2014 (convertito con L. 89/2014).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, è stato introdotto e reso operativo l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica amministrazione e fornitori ai fini del pagamento delle fatture e, pertanto, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

In ottemperanza a tale disposizione, l'Azienda Ospedaliera non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formata della fattura elettronica" del citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, utilizzando il Codice Univoco Ufficio pubblicato sull'indice della pubblica amministrazione.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFI 055.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture contattare direttamente l'Unità Operativa Contabilità e Bilancio – Ufficio Contabilità Fornitori – tel. n.091 7808385.

Art. 6.(**Tracciabilità dei flussi finanziari**)

L'Impresa aggiudicataria, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e e successive modificazioni ed integrazioni.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa aggiudicataria, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopraccitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d'appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CIG/CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG/CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria avrà l'obbligo di comunicare all'Azienda Ospedaliera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative ad una commessa pubblica, e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura. I pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti da questi stipulati con l'Impresa.

Sarà inoltre cura della Società aggiudicataria comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Inoltre la società aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Il rispetto, nel corso dell'affidamento, di quanto disposto in osservanza della citata Legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto. Pertanto, l'eventuale inosservanza di quanto previsto comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento.

Art. 7. **(Cessione del credito)**

Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che deve contenere l'indicazione dei crediti che si intende cedere, nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o di acquisto o, in alternativa, dell'ordine di riferimento e deve essere notificata all'Azienda debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla predetta notifica. L'Azienda Ospedaliera, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

La cessione può avvenire solamente pro soluto e non pro solvendo. Pertanto, l'Azienda Ospedaliera non può essere chiamata, dalla cessionaria, a rispondere di pagamenti effettuati anteriormente alla data di comunicazione della predetta adesione.

In caso di cessione del credito dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.29/2009.

Art. 8. **(Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)**

L'Impresa contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'Impresa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Ospedaliera, dipendenti da tale interruzione.

Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Ospedaliera è portatrice. Occorre tenere inoltre presente la particolare natura del presente appalto e, conseguentemente, dell'essenzialità di una puntuale e regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa al fine di garantire il Pubblico Servizio Ospedaliero-Sanitario.

Tutte le riserve che l'Impresa aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l'Impresa aggiudicataria decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 9. **(Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera)**

La Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" è la Banca UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Piazza Don Bosco n°5 - 90143 PALERMO. E' obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera. L'Azienda Ospedaliera è intestataria del conto corrente bancario: n. 000300734727 UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Piazza Don Bosco n°5 - 90143 PALERMO (ABI 02008 – CAB 04616 – CC 000300734727- codice IBAN IT 82 U 02008 04616 000300734727).

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

PARTE III OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ

-CAPO I Obblighi
PERSONALE INCARICATO DALL'IMPRESA

Art. 10. (**Personale incaricato dall'Impresa – Direttore tecnico della fornitura**)

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare, sin dalla data della consegna della fornitura, il nominativo (completo di tutte le generalità) del Responsabile della gestione della fornitura comunicandone all'Azienda Ospedaliera, oltre le generalità, anche i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la reperibilità del Responsabile, che possa intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali.

Tutte le comunicazioni relative alla fornitura, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare. Le comunicazioni al Responsabile avverranno esclusivamente per iscritto per mezzo fax o e-mail/PEC.

Nell'esecuzione della fornitura l'Impresa aggiudicataria, per eventuali problemi ed esigenze di carattere **amministrativo** che riguardano l'espletamento della fornitura, potrà rivolgersi all'Unità Operativa Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera e per eventuali problemi ed esigenze di carattere **tecnico** che riguardano l'espletamento della **fornitura, potrà rivolgersi al Servizio di Ingegneria Clinica ed al Responsabile dell'Unità Operativa utilizzatrice** e che riguardano la sicurezza sul lavoro potrà rivolgersi al Servizio Protezione e Prevenzione dell'Azienda Ospedaliera.

Art. 11. (**Norme a tutela dei lavoratori**)

L'impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto.

L'impresa é tenuta a dichiarare di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali ed antinfortunistiche, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese del settore o comunque per le categorie interessate applicabile alla data del presente atto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni previste da accordi integrativi aziendali o da contratti collettivi di lavoro, successivamente stipulati. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti di soci, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, di sicurezza, di antinfortunistica, di igiene del lavoro e che comunque possano interessare l'appalto.

I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o cooperativa o della struttura o delle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A tale scopo l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi. L'Impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I lavoratori occupati nella fornitura dovranno attenersi agli obblighi che l'Impresa aggiudicataria provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché di programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

L'Azienda committente precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono:

- I.N.P.S. sede di Palermo
- I.N.A.I.L. sede di Palermo
- A.S.L. sede di Palermo
- ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO sede di Palermo.

L'Azienda Ospedaliera avrà comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del contratto all'Amministrazione Finanziaria, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed a ogni altro Ente che possa averne interesse.

L'Azienda Ospedaliera, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che essi siano stati pagati o che la vertenza sia stata eventualmente conclusa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in questione; nel caso in cui il rapporto sia cessato sarà sospeso il pagamento delle somme ancora dovute. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato la regolarizzazione della posizione dell'impresa aggiudicataria, né questa potrà sollevare eccezione alcuna per la ritardata restituzione, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.

In caso di inadempienza, l'Azienda Ospedaliera potrà disporre il pagamento a favore degli enti previdenziali ed assicurativi che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalla ritenuta di cui sopra.

Il personale adibito al servizio di manutenzione deve essere perfettamente equipaggiato da parte dell'Impresa aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio, finalizzato a garantire l'Azienda la perfetta protezione sia degli operatori che di tutti i beni.

Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, deve provvedere all'adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti, atti ad assicurare la salvaguardia del degente ed il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza. In particolare il personale deve operare in linea con i principi della tutela delle persone e nel rispetto dei diritti individuali e non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della dignità personale degli utenti.

I dipendenti dell'Impresa aggiudicataria che prestano servizio presso l'Azienda Ospedaliera sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

In particolare il personale in servizio deve rispettare le seguenti norme di comportamento:

- svolgere il servizio negli orari prestabiliti tra l'Azienda Ospedaliera e l'Impresa aggiudicataria;
- mantenere un comportamento corretto e dignitoso;
- essere presente nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati;
- rispettare gli ordini di servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- non intrattenersi durante il servizio con ospiti, con il pubblico o con i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, se non per motivi di servizio;
- essere a conoscenza dei criteri di pulizia e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono;
- operi nel pieno rispetto della privacy e della dignità di degenti e visitatori;
- mantenere il segreto assoluto su tutto quanto sentono o vedono durante l'espletamento del servizio, concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Ospedaliera;
- rispettare l'assoluto divieto di fornire consigli, impressioni o notizie riguardanti medici, pazienti, terapie od altro;
- curare l'igiene personale e mantenere durante il servizio un contegno irreprensibile e decoroso, di sicura moralità, in rispetto dell'utenza e del personale dell'Azienda Ospedaliera ed in particolare il rapporto con gli utenti deve essere impostato sul pieno rispetto della loro dignità ed ispirato a criteri di solidarietà umana e cortesia nell'approccio evitando ogni forma confidenziale rivolgendosi agli utenti in terza persona;
- segnali subito agli organi dell'Azienda Ospedaliera ed al proprio responsabile le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da soggetti estranei all'espletamento del servizio e prendere disposizioni solo dal proprio diretto responsabile;
- non appropriarsi di quanto occasionalmente rinvenuto nel corso dell'espletamento del servizio, consegnando l'oggetto ritrovato qualunque ne sia il valore e lo stato, al proprio responsabile del Servizio che a sua volta le dovrà consegnare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera;
- presentarsi in servizio provvisto di idonea divisa, munito di cartellino di identificazione comprensivo di denominazione dell'impresa di appartenenza, generalità, numero di matricola, qualifica e fotografia, come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991, dall'articolo 6 della Legge 123 del 3 Agosto 2007, n°123 ed articoli 18-20 del D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008, che deve essere esposto durante l'orario di servizio . Tutto il personale dell'Impresa addetto al servizio presso l'Azienda Ospedaliera dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordata con l'Azienda Ospedaliera stessa tale da rendere identificabili gli operatori. Tale divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare quanto sopra indicato anche per il personale delle ditte subappaltatrici.

  Inoltre gli operatori tutti dovranno:
- applicare correttamente i protocolli e/o procedure dell'Azienda Ospedaliera relativamente alle norme comportamentali e non assumere atteggiamenti conflittuali con gli utenti e con il personale dell'Azienda Ospedaliera;

- attenersi ed uniformarsi a tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro, alla regolamentazione interna sia di carattere generale che speciale dell'Azienda Ospedaliera e a norme appositamente emanate per il personale dell'Impresa aggiudicataria;
- abbia un documento di identità personale;
- non creare disturbo od intralcio al normale andamento dell'attività sanitaria, assistenziale o tecnico-amministrativa del personale dipendente;
- non prendere visione o manomettere documenti dell'Azienda Ospedaliera, corrispondenza ovunque posta, apparecchiature e dispositivi medici o materiale sanitario;
- non chiedere o ricevere e comunque rifiutare compensi o regalie di ogni tipo;
- non utilizzare strumenti e/o attrezzature (telefono, fotocopiatrici, ecc) presenti nell'Azienda Ospedaliera;
- non lasciare attrezzature e/o materiali che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori dell'Azienda Ospedaliera e/o utenti e pazienti. Non devono essere lasciati attrezzi e/ o materiali in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza facendo ricorso ad apposita segnaletica ed avvertendo tempestivamente l'Unità operativa interessata, unitamente al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera;
- impedire che durante lo svolgimento dei servizi abbiano ad introdursi nei locali interessati persone estranee;
- non divulgare notizie concernenti direttamente od indirettamente il servizio in questione;
- rispettare le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute relativamente all'utilizzo del telefono cellulare nell'ambiente ospedaliero;
- astenersi dal fumare, dal mangiare e dall'assumere bevande durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- lasciare immediatamente i locali dell'Azienda Ospedaliera al termine del servizio;
- rispettare le norme antinfortunistiche durante l'espletamento del servizio, segnalare immediatamente, tramite il Responsabile tecnico dell'Impresa aggiudicataria, al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera, qualsiasi accadimento od anomalie riscontrate nell'espletamento del servizio nei confronti del D.UV.R.I. e del Piano di sicurezza e adeguarsi tassativamente alle disposizioni aziendali dell'Impresa aggiudicataria e dell'Azienda Ospedaliera e alle norme vigenti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n.81/2008;
- osservare diligentemente ed uniformarsi a tutte le norme, disposizioni generali e regolamenti e a tutte le disposizioni impartite dall'Azienda Ospedaliera.

In caso di inadempienza delle sopracitate norme di comportamento, il dipendente dell'Impresa aggiudicataria deve esser soggetto alla procedura disciplinare prevista dal contratto di lavoro.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di segnalare le proprie eventuali rimostranze in ordine alla qualità dei servizio reso e/o alla condotta del personale dell'Impresa aggiudicataria, al Responsabile della fornitura dell'Impresa aggiudicataria affinché siano adottati i necessari provvedimenti.

Al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di fornire o diffondere notizie riguardanti pazienti, terapie, medici, fatti e circostanze dei quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio, mantenendo il segreto in particolare su notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del servizio svolto.

L'Impresa aggiudicataria deve sopportare integralmente le spese e cura personalmente l'organizzazione dei corsi di formazione professionale necessari al fine della miglior organizzazione della fornitura in questione.

Il personale dell''Impresa aggiudicataria dovrà essere munito di adeguati strumenti di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, essere esperto per l'esercizio cui è abilitato e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera fornirà a cura del Servizio Prevenzione e Protezione prima dell'inizio dei lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso la struttura ospedaliera in riferimento all'attività oggetto dell'appalto.

Successivamente è fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria, sulla base delle informazioni ricevute, fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione copia delle prescrizioni relative alla sicurezza che i dipendenti dovranno adottare durante lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato (DPI etc.).

L'Azienda Ospedaliera non è responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali eventualmente contratte dal personale dell'Impresa aggiudicataria in dipendenza delle attività concernenti la fornitura.

Fanno capo all'Impresa aggiudicataria , in qualità di datore di lavoro, tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal D.P.R. 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni (per ultimo il D.Lgs. n. 38/2000) e dal D.Lgs. n.81/2008.

In particolare (e a mero titolo esemplificativo), nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge, l'Impresa ha:

- l'obbligo di assicurazione dei propri dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali;
- l'obbligo di denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera;
- l'obbligo di dare notizia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro nei casi previsti dalla Legge;
- l'obbligo di denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che rappresenta il datore di lavoro (quando non sia il medesimo a sovraintendere, personalmente, alla gestione).

Art. 12. (**Misure di sicurezza ed igiene**)

L'Impresa offerente è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere. In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell'Azienda Ospedaliera, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

L'Impresa offerente è ritenuta interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l'Azienda Ospedaliera ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall'Offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad informare immediatamente l'Azienda Ospedaliera in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste dall'Art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione circa i contenuti del DUVRI, e all'organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela.

In caso di avvenuta redazione dei documenti di cui al punto 6, dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla scrivente Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale.

L'Azienda Ospedaliera non prevede per questa fornitura operazioni ed oneri specifici per la **sicurezza interferente**, poiché non differenziabili da quanto derivante dai rischi propri dell'attività del soggetto aggiudicatario, fornitore abituale di Aziende Sanitarie.

Trattandosi di appalto senza interferenze, i costi della sicurezza sono pari a 0 (zero).

Con riferimento agli obblighi prescritti al D.Lgs. n.81/2008, vengono di seguito elencati i rischi riscontrati negli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera, raggruppati in aree omogenee. Per la prevenzione e protezione dai rischi specifici esistenti nelle diverse aree, dai rischi propri di ciascuna mansione e dai pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, si fa obbligo di osservare le disposizioni e le procedure in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione individuali in atto nelle varie Unità Operative.

Il Servizio di Prevenzione e l'Ufficio del Medico Competente sono disponibili per fornire ulteriori e più complete informazioni.

I fattori di rischio, rilevati nella nostra Azienda, sono i seguenti:

<u>Rischi generici degli ambienti di lavoro</u>: tali rischi possono essere costituiti da particolari condizioni delle pavimentazioni che ne accentuano la scivolosità

<u>Rischi legati alla circolazione di mezzi di trasporto e sollevamento</u>: tali rischi si possono riscontrare nei viali di transito, nei percorsi di collegamento fra i vari edifici e nelle aree di deposito e carico/scarico

<u>Rischio elettrico generico</u>: dovuto alla presenza di apparecchiature elettriche, apparecchi elettromedicali, apparecchi di illuminazione ed elementi mobili di connessione

<u>Rischio da agenti biologici</u>:

- di tipo generico, connesso al verificarsi di contatti accidentali con materiali biologici pericolosi presenti nel luogo di lavoro a seguito di possibili eventi fortuiti quali rottura o rovesciamento di provette o altri contenitori, o non corretto smaltimento di rifiuti potenzialmente infetti
- di tipo specifico, connesso a particolari attività diagnostiche e terapeutiche

Rischio chimico:
- di tipo generico, relativo al potenziale contatto con prodotti o sostanze chimiche irritanti, nocive e/o tossiche a seguito eventi fortuiti quali rotture di contenitori, sversamenti accidentali, ecc.
- di tipo specifico, connesso a particolari attività sanitarie e tecniche

Rischio di radiazioni: connesso a particolari attività diagnostiche.

Rischio di esplosione e scoppio: dovuto alla presenza di generatori di vapore e di acqua calda, di apparecchiature di cucina funzionanti a gas metano

Rischio di incendio: l'Azienda Ospedaliera è classificata ad alto rischio di incendio per la presenza di personale dipendente, visitatori e degenti

Rischio da apparecchi a pressione: per la presenza di bombole di gas compressi, recipienti gas e vapore, più in generale per la presenza di sistemi a pressione (fissi e mobili)

Rischio connesso all'uso di attrezzature munite di videoterminali: attività a carattere amministrativo e particolari attività diagnostiche e di laboratorio

Rischio da movimentazione manuale dei carichi: connesso alla movimentazione dei pazienti, alla movimentazione di materiali e, in generale, ai lavori di magazzino e di archivio.

Durante le operazioni di scarico del materiale necessario alla realizzazione dell'impianto completo, durante le lavorazioni, l'impresa appaltatrice dovrà configurare la propria attività in funzione delle necessità dell'Azienda Ospedaliera tenuto conto dell'ambiente in cui si va ad operare.

Da tenere in considerazione l'interferenza automezzi/viabilità interna area ospedaliera ed in particolare rischio incidente con gli utenti.

In particolare sarà necessario prevedere compartimentazioni d'area in corrispondenza del Pronto Soccorso con opportune delimitazioni di superfici piane.

La tabella sotto riportata individua, in riferimento alla tipologia di rischio, le aree interessate e le misure di prevenzione:

Tipologia di rischio	**Principali aree interessate**	**Principali misure di prevenzione**
Rischio generico di scivolamento negli ambienti di lavoro	Mense, cucine	Calzature antiscivolo
Rischio legato alla circolazione dei mezzi di trasporto e sollevamento	Aree e vie di transito esterne ed interne, zone di carico e scarico merci	Segnaletica – informazione del personale incaricato – manutenzione programmata e periodica dei mezzi
Rischio elettrico	Sanitarie, amministrative, di servizio e tecnologiche	Informazione del personale – controlli, verifiche e manutenzione periodica e programmata impianti ed apparecchiature
Rischio chimico	Sanitarie e laboratori	D.P.I. (camici, guanti, schermi facciali ecc.) – cappe aspiranti – Sorveglianza sanitaria.

L'Impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente disciplinare e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura stessa

Tipologia di rischio	Principali aree interessate	Principali misure di prevenzione
Rischio da agenti biologici	Sanitarie e laboratori	Segnaletica – informazione e formazione del personale – D.P.I. (camici, guanti, schermi facciali ecc.) – sistemi e attrezzature di protezione ambientale (cappe aspiranti ecc) – Sorveglianza sanitaria
Rischio di radiazioni	Radiologia, altre aree sanitarie	Segnaletica – informazione del personale – controlli, verifiche e manutenzione periodica e programmata impianti ed apparecchiature – segregazione degli ambienti – Sorveglianza sanitaria
Rischio di esplosione e scoppio	Cucinette di reparto, centrali e sottostazioni termiche	Informazione del personale – divieto di fumare - manutenzione programmata e periodica degli apparecchi
Rischio di incendio	Sanitarie, amministrative, di servizio e tecnologiche	Segnaletica – formazione e informazione del personale – divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere
Rischio da apparecchi a pressione	Aree sanitarie e laboratori	Informazione del personale – manutenzione programmata e periodica degli apparecchi
Rischio connesso all'uso di attrezzature munite di videoterminali	Aree amministrative. Diagnostiche e laboratori	Posto di lavoro ergonomico – norme di comportamento al personale – Sorveglianza sanitaria
Rischio da movimentazione manuale dei carichi	Aree sanitarie, magazzini, depositi ed archivi	Uso di attrezzature ausiliarie – formazione del personale – Sorveglianza sanitaria

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi riguardanti la sicurezza, espressi nel capitolato speciale di gara di riferimento, a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell'esecuzione dell'appalto, con particolare riguardo alla cooperazione ed al coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a segnalare particolari attività non previste dall'Azienda Ospedaliera o variazioni intervenute nelle attività, con riguardo alla sicurezza interferente.

Tutte le prescrizioni previste dal capitolato speciale di gara di riferimento dovranno essere rispettate sia dal personale dell'Impresa aggiudicataria, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo esemplificativo **corriere** o ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui l'Impresa aggiudicataria sarà comunque responsabile "in toto".
In particolare:

A) Eliminazione rischi da sovrapposizione.

Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell'Azienda Ospedaliera; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Non è in alcun modo consentito l'utilizzo di mezzi e attrezzature dell'Azienda Ospedaliera (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci; parimenti l'Impresa aggiudicataria non dovrà consentire l'utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non specificamente autorizzato.

B) Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni.

Ad esclusione delle consegne dei materiali di cui all'oggetto specifico di gara ed a quant'altro previsto espressamente nel capitolato speciale di gara di riferimento, nei locali dell'Azienda Ospedaliera non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione (a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro).

C) Rischi presenti nei locali dell'Azienda Ospedaliera e non previsti nelle valutazioni.

Nei locali ove si svolgono le operazioni previste nel capitolato speciale di gara di riferimento non vi sono rischi che non siano di norma presenti in qualunque struttura sanitaria e che, in fase di richiesta di offerta, si presume essere già stati previsti nelle valutazioni dei rischi dei soggetti candidati.

Il soggetto candidato conferma tale fatto con l'accettazione del capitolato speciale di gara e la sottoscrizione dell'offerta, e si impegna in caso di aggiudicazione ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi per quanto necessario.

L'Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione della fornitura e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità.

L'Impresa dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell'appalto e di quelle che verranno emanate durante la fornitura ed in particolar modo predisporre, durante la fornitura, tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto alla fornitura e di tutte le persone che transiteranno per qualsiasi scopo nell'area in cui dovrà essere effettuato la fornitura.

Art. 13. **(Obblighi dell'Impresa aggiudicataria)**

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

Tutti i materiali devono avere le caratteristiche tecniche che li rendano compatibili alle vigenti norme internazionali e nazionali, laddove previste.

Sono da intendersi a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenti spese relative a:

- il trasporto controllato della apparecchiatura;

- l'imballaggio, il trasporto, il carico e scarico delle apparecchiature, il trasferimento delle stesse al locale di destinazione, compreso l'utilizzo di eventuali macchine di sollevamento ed installazione ed eventuali lavori di collegamento necessari per il funzionamento dell'apparecchiatura offerta e quanto altro fosse necessario per dare l'impianto installato, ultimato e perfettamente funzionante;
- suggerire le modifiche impiantistiche che possono fungere da ostacolo all'installazione dell'apparecchiatura, alla taratura ed alla messa in funzione dell' apparecchiatura nell'Unità Operativa utilizzatrice;
- il ritiro e lo smaltimento degli imballaggi dell'apparecchiatura al momento dell'installazione con i relativi oneri;
- la fornitura di manuali completi e dettagliati, in lingua italiana con tutte le istruzioni di funzionamento;
- la fornitura di mezzi ed attrezzature e la messa a disposizione del personale per l'esecuzione delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte dell'Azienda Ospedaliera incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI;
- la preparazione e l'addestramento del personale addetto al funzionamento;
- lo svolgimento dei corsi periodici di aggiornamento;
- l'aggiornamento tecnologico per la durata contrattuale;
- la verifica funzionale;
- le verifiche periodiche di sicurezza delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico dell'Impresa aggiudicataria e secondo la tempistica della manutenzione correttiva;
- la manutenzione ordinaria e periodica con numero di visite concordate;
- i controlli di qualità per tutta la durata della fornitura che devono essere eseguiti con frequenza annuale e devono essere eseguiti con l'ausilio di strumenti e/o controlli certificati;
- la fornitura di gruppi di continuità qualora necessari;
- la certificazione che gli eventuali rifiuti prodotti non siano tossici né nocivi;
- l'assistenza al cliente per tutta la durata della fornitura ;
- la disponibilità ottimale di tutti i prodotti;
- l'imballaggio, il trasporto, il carico e scarico dei prodotti;
- il rispetto dei tempi per la consegna e le fasi successive, al fine di assicurare il regolare rifornimento dei prodotti in gara;
- l'informazione sul corretto, sicuro ed economico uso dei prodotti da parte degli utilizzatori. In proposito l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di personale di adeguata qualificazione per l'assistenza tecnica, nonché l'aggiornamento periodico del personale medico e paramedico riguardo alle corrette metodologie di utilizzo del beni forniti;
- un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita, di supporto per la consultazione dei cataloghi, di soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati;
- un adeguato servizio di reportistica e monitoraggio consistente l'elaborazione di dati di rendicontazione specifici (ordini, consegne, fatturazione, ecc) anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare al Provveditorato entro 15 giorni dalla data di eventuale richiesta;
- redazione del piano di sicurezza;

L'Impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente disciplinare e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura stessa

- adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitaria;
- integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- attività che dovessero occorrere nel corso dell'adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia dall'Azienda Ospedaliera e sia dall'Impresa aggiudicataria;
- lo smontaggio e il ritiro dell'apparecchiatura a fine fornitura entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

Invece, l'Azienda Ospedaliera mette a disposizione:

- la fornitura dell'energia elettrica;
- la fornitura di acqua calda e fredda.

Tutte le utenze si intendono a carico dell'Azienda Ospedaliera.

L'impresa aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relativa alla tutela infortunistica, sociale e sicurezza delle maestranze addette alla presente fornitura.

L'impresa aggiudicataria deve rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n°68 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili ".

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Il presente obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Impresa aggiudicataria sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di non procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Infine l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo all'inizio della fornitura di garantire l'informazione sulle corrette metodologie di utilizzo del materiale da parte degli utilizzatori secondo le modalità concordate con l'Azienda Ospedaliera.

Art. 14. **(Responsabilità dell'Impresa aggiudicataria ed assicurazioni)**

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le prestazioni occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura, la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

In caso contrario l'Impresa aggiudicataria rimane la sola responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione delle opere.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Azienda e a terzi, nell'adempimento della fornitura in questione assunto con il presente capitolato, causato da fatto proprio o dal personale addetto alla fornitura.

Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento, alla riparazione dei danno e alla rimessa del ripristino stato, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ogni singola Azienda Ospedaliera resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell'Impresa aggiudicataria, trattenendo l'importo dal deposito cauzionale definitivo.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria abbia utilizzato nell'esecuzione della fornitura, materiale e prodotti di cui altri né abbiano la privativa industriale, l'Azienda Ospedaliera non assume nessuna responsabilità.

Pertanto l'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'Impresa aggiudicataria assume, altresì, l'obbligo di tenere indenne l'Azienda Ospedaliera committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi, le spese o le responsabilità scaturite in ragione di qualsiasi rivendicazione, violazione di diritti di autore o di marchio italiano o straniero che sia, ovvero derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei prodotti consegnati.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Ospedaliera un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Impresa aggiudicataria dovrà assumersi a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i danni verso i terzi, le spese giudiziali e legali carico della medesima, sollevando l'Azienda Ospedaliera da ogni obbligo. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, dalla quale sia venuta a conoscenza. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni sopraccitate tentate nei confronti della Azienda Ospedaliera, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Azienda che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Azienda, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere ed esonera, altresì, l'Azienda Ospedaliera per i danni diretti ed indiretti, che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

- CAPO II Inadempienze e penalità

Art. 15. **(Inadempienze)**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera contesta mediante lettera raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui al successivo articolo 16 del presente capitolato speciale. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a qualunque evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza (conflitti sindacali, catastrofi, disordini ecc.).

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di adempimento.

L'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile dell'Unità Operativa Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera, mediante propria con determinazione dirigenziale. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'Impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Art. 16. **(Controlli e Penalità)**

Il controllo circa l'esecuzione della fornitura verrà svolto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto **che ha espressa delega dall'Azienda Ospedaliera di operare, durante il corso della fornitura, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.**

Al Direttore dell'Esecuzione sono demandate le attività di controllo di seguito specificate:

a) verifiche del rispetto dei tempi e modi di consegna del servizio secondo le disposizioni contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione svolge il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contatto in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempo stabili ed in conformità alle prestazioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione mediante apposite verifiche della conformità.

Ogni volta rilevi anomalie nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore (inesatti adempimenti, violazioni delle clausole contrattuali nei tempi/modi di consegna) segnala tempestivamente e comunque entro tre giorni dalla contestazione, per iscritto al Responsabile dell'Unità Operativa Provveditorato, tali inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al fine di consentire al Responsabile dell'Unità Operativa Provveditorato, a formulare la contestazione all'appaltatore assegnandogli un termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Il Responsabile dell'Unità Operativa Provveditorato, ricevute le controdeduzioni dell'impresa aggiudicataria, provvederà, sentito il Direttore dell'Esecuzione, a comminare le penali contrattualmente previste o a valutare l'esistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.

Nei casi in cui l'anomalia possa avere effetti negativi sull'attività assistenziale, il Direttore dell'Esecuzione potrà intraprende direttamente misure urgenti e necessarie ad evitare tali effetti, dandone successiva informazione per gli interventi conseguenti al Responsabile dell'Unità Operativa Provveditorato.

b) verifiche della corrispondenza qualità/quantità della fornitura rispetto a quanto previsto:

Le modalità di controllo sono le stesse di cui al punto precedente.

Inoltre il Direttore dell'Esecuzione dovrà far pervenire al Responsabile dell'Unità Operativa Provveditorato, con cadenza trimestrale, i reports inerenti la valutazione qualitativa delle prestazioni rese dall'appaltatore.

c) verifiche della corrispondenza dei tre documenti contabili: ordinativo, documento di trasporto/certificato e fattura dell'appaltatore.

Fermo restando che la fase di match ordine – bolla – fattura viene effettuata dall'Unità Operativa Contabilità e Bilancio, fanno capo al Direttore dell'Esecuzione del contratto le verifiche delle anomalie/squadrature secondo le modalità in uso.

Gli ordini di servizio, le indicazioni e prescrizioni del Responsabile di esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti dall'Impresa aggiudicataria con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Impresa aggiudicataria non potrà rifiutarsi, qualora il Responsabile di esecuzione del contratto lo ritenga necessario, di dare immediata esecuzione ad alcuni interventi, anche quando si tratti di interventi, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell'Impresa di avanzare per iscritto le osservazioni che riterrà opportune in merito all'ordine impartito.

La fornitura oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto l'Impresa aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

Quando sorgano contestazioni fra l'Impresa aggiudicataria e l'Azienda Ospedaliera circa l'interpretazione di clausole contrattuali, o circa l'ottemperanza di prescrizioni, durante il corso della fornitura, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla circostanza determinante, domanda scritta all'Azienda Ospedaliera, formulando in modo inequivocabile le ragioni della sua richiesta e le cifre di compenso se la richiesta comporta variazioni di prezzo.

Senza detta domanda scritta decade ogni diritto dell'Impresa aggiudicataria di far valere le proprie ragioni. Entro dieci giorni da tale data l'Azienda dovrà comunicare all'Impresa aggiudicataria le proprie decisioni e l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad uniformarvisi.

Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali dell'Azienda o di terzi, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell'Impresa aggiudicataria. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi indicati nel presente capitolato tecnico per l'espletamento della fornitura.

Il Responsabile di esecuzione del contratto ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla fornitura in ogni sua fase, senza che per tale controllo l'Impresa possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta. Di tali operazioni sarà redatto processo verbale, che evidenzierà i difetti o gli inadempimenti riscontrati.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Impresa aggiudicataria, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

L'Azienda Ospedaliera, inoltre, si riserva la facoltà di sottoporre ad ispezioni, controlli e perizie , da parte di un esperto o istituto incaricato dall'Azienda Ospedaliera, le attività relative alla fornitura alla presenza di un incaricato della ditta, al fine di accertare la conformità alla prescrizione tecniche e qualitative indicate nel capitolato.

Le spese derivanti dalle ispezioni, controlli e perizie sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, qualora i dati rilevati risultino difformi da quelli previsti dalla normativa attualmente in vigore o dalle prescrizione tecniche e qualitative indicate nel capitolato o nella documentazione tecnica presentata dall'Impresa aggiudicataria.

Qualora di rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda Ospedaliera potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria di intervenire per porre rimedio a tale inconvenienti entro un termine perentorio che non potrà mai essere superiore ai tre giorni lavorativi.

Ogni anomalia agli obblighi relativi alla modalità di gestione della fornitura stabiliti nel presente capitolato tecnico dovranno essere rilevati dal Personale incaricato alla vigilanza che provvederà a comunicare tale anomalia per iscritto all'Unità Operativa Approvvigionamenti.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto della fornitura previste negli atti di gara, l'Azienda Ospedaliera, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti con le relative penalità:

1) contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

2) In caso di silenzio e qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni saranno applicate le penalità sulla base di un formale provvedimento dell'Azienda, nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte dell'Impresa aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle.

3) le penalità variano in relazione all'inadempienza accertata.

In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme del presente capitolato si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- <u>In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato Tecnico</u>, per:
    - l'effettuazione del sopralluogo di verifica successivamente agli eventuali lavori effettuati dall'Amministrazione;
    - l'esecuzione degli interventi a carico della ditta aggiudicataria;
    - la consegna e l'installazione dell'apparecchiatura e dei dispositivi/accessori complementari;

  penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- <u>In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato Tecnico</u>, per:

- l'effettuazione della verifica di conformità/collaudo dell'apparecchiatura e dei dispositivi/accessori complementari;
- l'eventuale ripetizione della verifica di conformità/collaudo in caso di non superamento della prima verifica di conformità;

penale determinata in misura pari determinata in misura pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- In caso di ritardo rispetto ai termini concordati per l'erogazione della formazione del personale previsti nel presente del Capitolato Tecnico, per: l'erogazione della formazione del personale: penale pari al 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per ogni riscontrata difformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico in ordine all'originalità delle parti di ricambio e alle caratteristiche tecniche durante la vigenza del contratto di fornitura penale pari al 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente del Capitolato Tecnico, per: gli interventi di manutenzione preventiva: penale pari allo 0,7 (zero virgola sette) per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente del Capitolato Tecnico, sia per i tempi di intervento sia per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo in caso di manutenzione correttiva, penale pari al 0,1 (zero virgola uno) per mille dell'ammontare netto, per ogni ora lavorativa di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente del Capitolato Tecnico, per la sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un'apparecchiatura/dispositivo identici o migliori rispetto a quello malfunzionante,: penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato Tecnico, per:
    - la messa a disposizione di un Customer Care;
    - la predisposizione del servizio di telediagnosi reattiva (ovvero i diversi tempi concordati tra le parti);

  penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- In caso di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente del Capitolato Tecnico, per il servizio di ritiro dell'apparecchiatura da sostituire,: penale determinata in misura pari allo 1 (uno) per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, di cui al presente Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero

L'Impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente disciplinare e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura stessa

a forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato: penale da 50,00 € a 350,00 €, commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi.

Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Azienda Ospedaliera applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Azienda Ospedaliera, per la parte di propria competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con nota indirizzata al Dirigente della U.O.C. Provveditorato di competenza, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del predetto Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà dell'Azienda Ospedaliera, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta aggiudicataria e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda Ospedaliera mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall'Impresa inadempiente, i cui termini di pagamento saranno sospesi a tutti gli effetti di legge a decorrere dalla comunicazione definitiva di addebito delle penalità e ne sarà data comunicazione all'impresa aggiudicataria con raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa mediante incameramento dell'importo dal deposito cauzionale definitivo.

Senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, in caso di mancata rispondenza della fornitura ai requisiti richiesti l'Azienda Ospedaliera potrà ricorrere all'acquisizione della fornitura presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l'applicazione dell'istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
b) maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'Impresa che segue in graduatoria;
c) oneri di natura organizzativa;
d) danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Azienda Ospedaliera;
e) minori introiti.

Gli importi per inadempienze contrattuali verranno notificati all'Impresa interessata con relativa nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 oppure verranno decurtati direttamente da parte dell'Azienda Ospedaliera dal deposito cauzionale definitivo o sull'ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o maturandi, ma dovranno essere restituiti in tutto o in parte qualora siano riconosciuti totalmente o parzialmente non dovuti. Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto dopo tre contestazioni scritte relative alla fornitura, le cui giustificazioni non siano state accolte dall'Azienda Ospedaliera.

Art. 17. **(Recesso e Risoluzione del contratto)**

L'Azienda Ospedaliera può provvedere alla risoluzione o al recesso del contratto, provvedendo direttamente con l'ausilio di altra impresa alla fornitura in questione:

1) senza che ciò comporti oneri per il privato contraente nei seguenti casi:
   a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del codice civile;
   b) qualora, nel corso di validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell'art. 26 della Legge. 488/1998 o la Centrale Unica di Committenza Regionale aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare tali condizioni;
   c) in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura da parte dell'Impresa aggiudicataria per non imputabile alla stessa secondo le disposizione del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463);
   d) per modificazioni istituzionali dell'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o per eventuali cambiamenti non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio.
   e) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione.

   Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e c) la risoluzione si applica senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta.
2) con oneri e spese a carico dei privato contraente, nei seguenti casi:
   a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
   b) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.Lgs. n°159 del 6 novembre 2011;
   c) nel caso in fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
   d) qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l'Impresa aggiudicataria medesima;
   e) qualora l'Impresa aggiudicataria venga a perdere la capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi del codice dei contratti e delle norme che stabiliscono forme di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,

f) qualora uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o responsabile tecnico dell'Impresa aggiudicataria siano condannati, con sentenza passa in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica od il patrimonio;
g) emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Azienda Ospedaliera, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
h) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell'indebitamento o di concordato con i creditori a carico dell'Impresa aggiudicataria ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa aggiudicataria.
i) a nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati dall'Azienda Ospedaliera;
j) mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera;
k) per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera in caso di rinnovo o proroga del contratto;
l) qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
m) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto, violazioni dei diritti di brevetto, di autore ed in genere della privativa;
n) mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi nazionali e territoriali., nonché delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza e del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ai favori dei lavoratori;
o) in caso di revoca delle autorizzazioni e licenze previste dalla Legge per la prestazione della fornitura oggetto del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale;
p) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida formale, che abbiano determinato, in un anno solare, l'applicazione di almeno tre penalità;
q) in caso di interruzione della fornitura per più di tre giorni consecutivi.

Al verificarsi delle fattispecie di cui al punto 2) l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto in danno alla Impresa aggiudicataria, incamerando il deposito cauzionale definitivo, quale penale.

E' in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali.

La risoluzione del contratto avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale e di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata all'Impresa aggiudicataria entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento. La risoluzione avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale si provvederà ad affidare ad altra Impresa la fornitura, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara in questione o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le Imprese interpellate, si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l'Impresa aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto, nelle ipotesi di cui al punto 2).

Nel caso in cui sia l'Impresa aggiudicataria a recedere dal contratto, l'Azienda Ospedaliera si riserva di trattenere i beni in dotazione fino a che non verrà definita ogni pendenza nei confronti dell'Impresa aggiudicataria, anche come eventuale garanzia, da calcolarsi nella misura pari al danno conseguente al recesso o alla disdetta, maggiorato di tutti i costi imputabili all'avvio di una nuova gara.

Anche in caso di risoluzione contrattuale su richiesta dell'Azienda Ospedaliera, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare la continuità della fornitura ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni fino a che l'Azienda Ospedaliera non abbia assegnato ad altri e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

La mancata o irregolare esecuzione degli obblighi previsti dal presente articolo determinerà l'incameramento a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo, salvo maggiori oneri. Qualora le deficienze, le inadempienze e la violazione totale o parziale delle condizioni di capitolato tecnico rivestano carattere di imminente gravità, l'Impresa aggiudicataria riconosce fin d'ora, esplicitamente, all'Azienda, la facoltà di immediata risoluzione del contratto e di protesta per i danni e le spese inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della medesima Azienda Ospedaliera di provvedere, come meglio ritiene opportuno, allo svolgimento della fornitura di che trattasi.

Nelle more delle procedure per l'espletamento della nuova gara e, comunque, fino a quando non si sarà provveduto alla nuova definitiva aggiudicazione, l'Azienda addebiterà all'Impresa aggiudicataria decaduta la differenza tra il prezzo dell'appalto risolto e quello effettivamente sostenuto per l'espletamento della fornitura di che trattasi, fatta salva la possibilità dell'Azienda Ospedaliera di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

Qualora nei confronti dell'Impresa aggiudicataria sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione all'art.6 del DLgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'Articolo 1672 del Codice Civile. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia agli istituti della risoluzione per inadempimento del contratto, nei casi previsti dal codice civile, la cui normativa si richiama a far parte integrante del contratto.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale si provvederà ad affidare ad altra Impresa la fornitura, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara in questione o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le imprese interpellate, si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l'Impresa aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto. Anche in caso di risoluzione contrattuale su richiesta dell'Azienda Ospedaliera, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare la continuità della fornitura ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni fino a che l'Azienda Ospedaliera non abbia assegnato ad altri e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Qualora le deficienze, le inadempienze e la violazione totale o parziale delle condizioni di capitolato tecnico rivestano carattere di imminente gravità, l'Impresa aggiudicataria riconosce fin d'ora, esplicitamente, all'Azienda, la facoltà di immediata risoluzione del contratto e di protesta per i danni e le spese inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della medesima Azienda Ospedaliera di provvedere, come meglio ritiene opportuno, allo svolgimento della fornitura di che trattasi.

Nelle more delle procedure per l'espletamento della nuova gara e, comunque, fino a quando non si sarà provveduto alla nuova definitiva aggiudicazione, l'Azienda addebiterà all'Impresa aggiudicataria decaduta la differenza tra il prezzo dell'appalto risolto e quello effettivamente sostenuto per l'espletamento della fornitura di che trattasi, fatta salva la possibilità dell'Azienda Ospedaliera di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

L'Impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'Articolo 1672 del Codice Civile. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia agli istituti della risoluzione per inadempimento del contratto, nei casi previsti dal codice civile, la cui normativa si richiama a far parte integrante del contratto.

Art. 18. **(Sospensione o risoluzione del contratto per pronunce giurisdizionali)**

Il contratto di intende automaticamente sospeso e risolto in ipotesi rispettivamente di sospensione ovvero annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione senza che l'impresa aggiudicataria posa rivendicare nei confronti dell'Azienda Ospedaliera risarcimenti di sorta. All'Impresa aggiudicataria sarà in ogni caso garantito il pagamento, nella misura contrattualmente prevista, delle prestazioni rese e delle spese sopportate che conservino utilità per l'Azienda Ospedaliera.

Art. 19. **(Responsabilità penale per inadempimento contrattuale)**

L'Azienda Ospedaliera, una volta che l'Impresa aggiudicataria si sia resa inadempiente ex art. 1218 del Codice Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 355 del Codice Penale, al fine di reprimere detta inadempienza.

Art. 20. **(Responsabilità penale per frode contrattuale)**

Qualora l'Impresa aggiudicataria, con comportamento fraudolento, non adempia alla fornitura ovvero adempia in dispregio delle clausole d'appalto e delle norme regolatrici delle clausole medesime, l'Azienda Ospedaliera si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.

Art. 21. **(Cessione del contratto)**

Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto in tutto od in parte, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile dell'Azienda Ospedaliera, l'immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.

Art. 22. **(Disdetta del contratto)**

Qualora l'Impresa aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda Ospedaliera sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Ad essa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione della fornitura in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 23. **(Efficacia del contratto)**

Il contratto relativo alla presente fornitura, secondo le vigenti disposizioni Legislative, sarà subito impegnativo per l'Impresa aggiudicataria, mentre per l'Azienda Ospedaliera sarà subordinato alle approvazioni di Legge.

Art. 24. **(Acquisti in danno sul libero mercato)**

Qualora l'Impresa aggiudicataria non dia corso, senza giustificato motivo, alla fornitura sia in termini di quantità che qualità dei beni forniti e qualora non siano rispettati i termini di consegna previsti nel capitolato tecnico, Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di commetterle ad altra Impresa, debitamente autorizzata, addebitando la eventuale differenza in più rispetto all'onere contrattuale, all'Impresa aggiudicataria.

L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico dell'impresa aggiudicataria.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.
Il presente capitolato speciale è formato da n° 24 articoli su 33 pagine.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Aldo ALBANO)
Firmato in originale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. si intendono specificatamente approvati i seguenti articoli del presente capitolato speciale fermo restando la inderogabilità anche delle altre norme contrattuali:
3) (Disposizioni generali relative ai prezzi)
4) (Modalità e termini di pagamento)
5) (Modalità di fatturazione)
7) (Cessione dei credito)
8) (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)
14) (Responsabilità dell'impresa aggiudicataria ed assicurazioni);
15) (Inadempienze)
16) (Controlli e Penalità)

L'Impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente disciplinare e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura stessa

17) (Recesso e risoluzione del contratto)
fermo restando la inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.

Data, ...

per l'Impresa offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- -

8

L'Impresa dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel presente disciplinare e di accettare integralmente tutte le condizioni che regolano la fornitura stessa